

prio: nella seconda quelle che si spedivano a petizione dei ricorrenti e riguardavano provvedimenti verso qualche particolare comunità, famiglia o persone così ecclesiastiche che secolari.

Rispetto alle prime si osservava che potevano contenere materie dommatiche: dottrina cattolica, correzione del costume o facoltà spirituali circa l'amministrazione dei Sacramenti. In questo caso il Principe non poteva assolutamente ingerirsi non avendo competenza su queste materie. L'ufficio dunque del Revisore nello Stato, doveva limitarsi ad esaminare se convenisse pubblicare tali Bolle piuttosto in un modo che in un altro: se fossero concepite in forma legittima: se avessero niente inserito oltre il puro necessario, che potesse eccitare turbamento ed alterare la tranquillità dello Stato, affinchè il Principe illuminato di tutto, potesse ordinare l'esecuzione nei modi riputati più atti a promuovere maggiormente i vantaggi della Religione, di cui era costituito, per divino consiglio, difensore e protettore e per far ciò ancora con provvedimento che « conferisse all'universale quiete dei sudditi che Sua Divina Maestà ha ad esso raccomandati ».

Ma le carte emanate da Roma in forma di Costituzioni e Bolle universali, potevano anche contenere materie di disciplina esteriore. Riguardo a queste *i Principi sono in diritto*, osserva il Foscarini, di ricevere e prestare il loro consenso soltanto a quelle che non recassero innovazioni turbative della tranquillità dei loro domini, e di ricusare la pubblicazione di quelle che potessero in qualche modo alterarla o che si opponessero alle convenienze legittimamente introdotte, agli usi lodevoli dei loro popoli, alle leggi fondamentali dello Stato ed alle massime del buon governo. Su queste, massima doveva essere la vigilanza del Revisore e perfettamente istruita nelle leggi del dominio e del diritto pubblico ecclesiastico per rappresentare al Senato quelle di cui si potesse promuovere l'osservanza, e quelle invece, delle quali dovesse sospendersi la pubblicazione. Che anzi per facilitare poi la ricerca, anche per la pratica di questi atti del Governo, bene sarebbe che nell'archivio segreto del Senato esistesse un registro col catalogo delle Bolle, che erano state ammesse, e di quelle, di cui era stata sospesa, come di quelle delle quali era stata proibita la pubblicazione.